



Comune di Cavallermaggiore – Sportello Unico Attività Produttive – Via Roma n. 104 – 12030 Cavallermaggiore (CN)

Marca bollo
n. 01181098305987
del 08/04/2019

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 13/2019
(art. 7 DPR 07.09.2010 n. 160)

Il Responsabile del S.U.A.P.

Premesso che:

- a) la Ditta “**MARCHISONE ANGELO Impresa Individuale**”, con sede legale a Villanova Solaro (CN) in Via Provinciale per Ruffia 1/A (Cod. Fisc.: MRCNGL61C12L990S - P.Iva: 02316100045), ha presentato allo Sportello Unico della C.C.I.A.A. (Prot. Rif. n.: REP_PROV_CN/CN-SUPRO 3171/19-04-2016) di Cuneo, istanza finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-quater del d.Lgs. 152/06 e s.m.i, il rilascio del Provvedimento Unico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. “Impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)”**, per l'allevamento sito in **Cavallermaggiore, Frazione Madonna del Pilone 69**;
- b) la succitata istanza, ha dato luogo all'avvio del procedimento unico semplificato;
- c) l'istanza medesima riguarda un intervento comportante l'espletamento dei seguenti procedimenti ed il rilascio dei correlativi atti, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- 1) Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio-Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali:
“*parere SUAP per rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale*”;
- d) tramite la scrivania del S.U.A.P., sono stati richiesti alle Amministrazioni ed agli Uffici competenti di compiere le attività amministrative corrispondenti ai procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento Unico;
- e) le Amministrazioni e gli Uffici medesimi hanno provveduto al riguardo e sono pervenuti i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti, necessari per la formazione del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico e che formano parte integrante e inscindibile del presente:
- Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio-Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali (Rif. Pratica n. 08.02/241); trasmissione protocollo Provincia di Cuneo n. 14009 del 27/02/2019 (acquisito al protocollo del Comune di Cavallermaggiore al n. 2456 del 27/02/2019): “*Parere SUAP per rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale - Ditta **MARCHISONE Angelo** con sede legale in Villanova Solaro, Strada Provinciale per Ruffia, 1/A ed impianto in **Cavallermaggiore, Frazione Madonna del Pilone, 69** – L.R. 44/2000 – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – **Attività IPPC: 6.6. “Impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg.)”***”;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 (articoli 23-24-25-26 e 27);
VISTA la Legge 06/06/2008 n. 133;
VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, in particolare l'art. 4 e l'art. 5;
VISTA la D.G.C. n.ro 22 del 06/03/2017 ad oggetto: "Sportello Unico Attività Produttive – Provvedimenti";
VISTA la D.G.C. n.ro 66 del 29/05/2017 ad oggetto: "Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) individuazione Responsabile";
VISTO l'Accordo di collaborazione per la gestione del procedimento unico ex DPR 160/2010 e s.m.i. con la Provincia di Cuneo stipulato in data 15/11/2018 (in sostituzione di quello approvato con DGC n. 149 del 21.11.2016);
Preso atto che sussistono le condizioni per l'emanazione del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico nei termini indicati nel dispositivo che segue.

Il Responsabile dello Sportello unico Attività Produttive del Comune di Cavallermaggiore, sulla scorta dei documenti dei consensi di cui in premessa, salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, assume il seguente

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

di rilascio, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale** in capo alla Ditta "**MARCHISONE ANGELO Impresa Individuale**", con sede legale a Villanova Solaro (CN) in Via Provinciale per Ruffia 1/A (Cod. Fisc.: MRCNGL61C12L990S - P.Iva: 02316100045) per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. "Impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)"**, per l'allevamento sito in **Cavallermaggiore, Frazione Madonna del Pilone 69**; ciò nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei seguenti atti allegati al presente provvedimento autorizzativo, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio-Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali (Rif. Pratica n. 08.02/241); trasmissione protocollo Provincia di Cuneo n. 14009 del 27/02/2019, (acquisito al protocollo del Comune di Cavallermaggiore al n. 2456 del 27/02/2019): "*Parere SUAP per rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale - Ditta **MARCHISONE Angelo** con sede legale in Villanova Solaro, Strada Provinciale per Ruffia, 1/A ed impianto in **Cavallermaggiore, Frazione Madonna del Pilone, 69** – L.R. 44/2000 – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – **Attività IPPC: 6.6. "Impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg.)"***";

Si da atto che:

- lo stabilimento sito a Cavallermaggiore in Frazione Madonna del Pilone n. 69, della Ditta "**MARCHISONE ANGELO Impresa Individuale**", **deve essere esercito e gestito nel pieno rispetto delle condizioni e o prescrizioni tutte enunciate nel soprarichiamato atto (e relativi allegati tecnici 1 e 2) rilasciato dalla Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio-Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali;**
- **la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è di 10 anni** decorrenti dalla data di rilascio del presente titolo abilitativo.
- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali ed in particolare, nel caso specifico:
 - l'AIA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 13/90 e s.m.i.);
 - l'AIA costituisce approvazione del piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.;
- il presente provvedimento non sostituisce gli adempimenti dovuti né costituisce avvallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le

norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte.

- il presente atto concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti.

Ogni eventuale modifica dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione, qualora previsto dalla vigente normativa di settore.

Il presente provvedimento:

- è rilasciato alla Ditta "**MARCHISONE ANGELO Impresa Individuale**", con sede legale a Villanova Solaro (CN) in Via Provinciale per Ruffia 1/A (Cod. Fisc.: MRCNGL61C12L990S - P.Iva: 02316100045) tramite portale telematico SUAP al domicilio elettronico della pratica indirizzo P.E.C. e.allisiardi@epap.conafpec.it
- viene trasmesso alla Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio tramite P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Cavallermaggiore, lì 27/05/2019.

Il Responsabile S.U.A.P.
(BONINO Geom. Mauro)

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno va/ore probatorio

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla data di ricevimento ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/71; in alternativa può essere oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

2016/08.02/000003
Rif. pratica 08.02/241

PARERE SUAP PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – DITTA MARCHISONE ANGELO CON SEDE LEGALE IN VILLANOVA SOLARO, STRADA PROVINCIALE PER RUFFIA, 1/A ED IMPIANTO IN CAVALLERMAGGIORE, FRAZ. MADONNA DEL PILONE, 69 - L.R. 44/2000 - D.LGS 152/2006 E S.M.I. - ATTIVITÀ IPPC: 6.6. “IMPIANTO PER L’ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI CON PIÙ DI: B) 2000 POSTI SUINI DA PRODUZIONE (DI OLTRE 30 KG)”

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ha introdotto l’Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali (*Integrated Pollution Prevention and Control*, di seguito abbreviato in IPPC);
- a livello europeo, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l’*Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (denominati BRef – *BAT References*¹), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la suddetta direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, sostituito dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; successivamente, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha modificato la parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in materia di autorizzazione integrata ambientale, abrogando il D.Lgs. 59/05;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate

¹ L’acronimo “BAT” sta per *Best Available Techniques*, ossia Migliore Tecnica Disponibile (“MTD”, in italiano), secondo la definizione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 21/04/2016, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cavallermaggiore ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta **MARCHISONE Angelo**, con sede legale in Villanova Solaro, Via Provinciale per Ruffia, 1/a – P.IVA 02316100045 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. "Impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)", per l'allevamento sito in Cavallermaggiore, Fraz. Madonna del Pilone, 69;**
- dalla documentazione allegata risulta che la ditta MARCHISONE Angelo ha effettuato in data 12/04/2016 il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al rilascio dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa, in data 22/05/2016;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 34864 del 06/05/2016 è stata convocata, per il giorno 08/06/2016, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Cavallermaggiore, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta conferenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) sono pervenuti i seguenti pareri scritti:
 - del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui alla nota prot n. 48701 del 08/06/2016, che include il profilo di controllo di parte pubblica – individuato per l'impianto in oggetto – da effettuarsi nel corso di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - dell'ASL CN 1 Dipartimento di Prevenzione, di cui alla nota prot. n. 5001 del 20/06/2016;

- 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 3) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- con la nota prot. n. 46170 del 16/06/2016, la Provincia ha chiesto l'invio di chiarimenti e integrazioni volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
 - in data 22/11/2016 (prot. Provincia n. 87800 del 23/11/2016), il SUAP del Comune di Cavallermaggiore ha inviato chiarimenti ed integrazioni forniti dalla Ditta;
 - tuttavia, in data 07/12/2016 è pervenuta, per il tramite del SUAP del Comune di Cavallermaggiore, la richiesta di sospensione del procedimento di rilascio dell'AIA, presentata dalla Ditta MARCHISONE Angelo, per consentire la presentazione di un'istanza di avvio della Procedura di Verifica ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.;
 - in data 20/04/2017 (prot. Provincia n. 32140), sono pervenuti gli elaborati relativi all'istanza di avvio della procedura di Verifica ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.;
 - alla luce del parere negativo in proposito espresso, con nota prot. n. 49969 del 17/05/2017, dall'ASL CN1 – Dipartimento di Prevenzione (prot. Provincia n. 39661 del 17/05/2017), con nota prot. n. 45297 del 07/06/2017, dell'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia, è stata disposta la sospensione del procedimento di Verifica, in attesa di ricevere chiarimenti ed integrazioni da parte del proponente;
 - in data 06/07/2017 (prot. Provincia n. 53916), il proponente ha presentato chiarimenti e quindi, con nota prot. n. 56850 del 18/07/2017, è stata convocata dal Servizio Valutazione Impatto Ambientale, per il giorno 08/08/2017, una riunione dell'Organo Tecnico del Servizio Valutazione impatto Ambientale per la valutazione del progetto di modifica del ciclo produttivo dell'allevamento suinicolo in oggetto;
 - con nota prot. n. 82187 del 10/08/2017 (prot. Provincia n. 63133 dell' 11/08/2017), l'ASL CN1 – Dipartimento di Prevenzione, a seguito dell'esame della documentazione integrativa predisposta dal proponente, ha espresso parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;
 - con Determinazione dirigenziale n. 3584 del 17/08/2017 della Provincia - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, il procedimento di verifica è stato concluso con l'esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ed il rinvio al rilascio dell'AIA, previa acquisizione di documentazione integrativa;
 - in data 04/06/2018 (prot. Provincia n. 42139 del 05/06/2018) è pervenuta la documentazione integrativa richiesta, nonché l'istanza di riavvio del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - con nota prot. n. 56294 del 25/07/2018, è stata convocata per il giorno 18/09/2018, una seconda Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Cavallermaggiore, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.

di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;

- della convocazione della suddetta conferenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) sono pervenuti i seguenti pareri scritti:
 - del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui alla nota prot n. 80963 del 18/09/2018;
 - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con l'acquisizione dei pareri favorevoli, da parte degli Enti ed Organi tecnici convocati, previa l'acquisizione di documentazione integrativa utile alla stesura del presente provvedimento;
- con nota prot. n. 71561 del 01/10/2018, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti e delle integrazioni;
- in data 07/11/2018 (prot. Provincia n. 81539 del 08/11/2018) sono pervenute integrazioni trasmesse dalla Ditta, utili per la stesura del presente atto;
- in data 06/02/2019 (prot. Provincia n. 9309 del 08/02/2019) sono nuovamente pervenute ulteriori integrazioni trasmesse dalla Ditta, ai fini della stesura del presente atto;

preso atto che il 21/02/2017 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;

considerato che, in tale data, il procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento in oggetto era già stato avviato (sulla base della modulistica in allora vigente) ed erano state sviluppate le prime fasi istruttorie di valutazione della documentazione tecnica presentata, da parte dei soggetti competenti;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 dispone che, a seguito della pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite alla categoria d'interesse, viene stabilito, in particolare per gli allevamenti esistenti, un termine temporale di 4 anni per l'adeguamento alle BAT Conclusions;

rilevato peraltro che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT Conclusions;

atteso, quindi, che l'assetto dell'installazione IPPC, così come descritto dal Gestore in esito alle integrazioni richieste nel corso degli iter tecnico-amministrativi esperiti, e con il rispetto delle prescrizioni definite al termine del procedimento di Verifica di cui in premessa, è allineato ai requisiti richiesti dalle BAT Conclusions per gli allevamenti intensivi di suini all'ingrasso;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i

successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;

- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014, recante modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali. In particolare, nel caso specifico:
 - l'AIA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 13/90 e s.m.i.);
 - l'AIA costituisce approvazione del piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.;
- il presente provvedimento non sostituisce gli adempimenti dovuti nè costituisce avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**

- in conformità a quanto disposto dall'art. 29-*decies*, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la ditta istante, **almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dello stabilimento con emissioni in atmosfera, deve darne comunicazione** alla Provincia, al Sindaco del Comune interessato e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **registrazione delle fertilizzazioni** e di **documentazione del trasporto**, secondo le disposizioni impartite dalla D.G.R. del Piemonte 6 luglio 2009, n. 16-11713;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;

- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale** o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.P. n. 34 del 06/05/2016;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

visto il Decreto Presidenziale n. 19 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 ai sensi della L. n. 190 del 06/11/2012;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al rilascio, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **MARCHISONE Angelo**, con sede legale in Villanova Solaro, Via Provinciale per Ruffia, 1/a – P.IVA 02316100045 - per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6.** "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)", per l'allevamento sito in **Cavallermaggiore, Fraz. Madonna del Pilone, 69**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2;**

EVIDENZIA CHE

- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale Rilascio

MARCHISONE Angelo – Cavallermaggiore, Fraz. Madonna del Pilone, 69

ALLEGATO TECNICO 1

Sommario

IMPIANTO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA.....	11
Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo.....	11
Applicazione delle MTD	14
Prescrizioni gestionali e per le attività produttive	15
PRODUZIONE E GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI	17
Tecniche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.....	17
Tecniche di spandimento degli effluenti zootecnici	18
Applicazione delle BAT.....	19
Prescrizioni tecniche per la gestione e l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici	21
PRODUZIONE ED UTILIZZO DELL'ENERGIA	22
Energia elettrica	22
Energia termica	22
Consumi complessivi.....	22
Applicazione delle MTD	22
Prescrizioni specifiche per l'energia.....	23
EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	23
Applicazione delle MTD	24
Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera	25
Quadro emissivo	26
UTILIZZO DELL'ACQUA; EMISSIONI IN ACQUA, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E NEL SUOLO	28
Approvvigionamenti idrici	28
Scarichi idrici.....	28
Quadro emissivo e limiti di emissione.....	29
Prescrizioni specifiche per l'utilizzo dell'acqua	30
Prescrizioni specifiche per il Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima pioggia e lavaggio aree esterne.....	30
EMISSIONI SONORE	31
Applicazione delle BAT.....	31
Quadro emissivo e limiti di emissione.....	32
Prescrizioni specifiche per le emissioni sonore	33
PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI	33
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	33

IMPIANTO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo

L'allevamento oggetto di autorizzazione integrata ambientale è localizzato in area agricola, nel Comune di Cavallermaggiore, in Fr. Madonna del Pilone, 69, a circa 4 Km dal concentrico di Cavallermaggiore e si trova a circa 9 Km ad ovest di Bra.

Le strutture suinicole insistono sul Foglio 57, particelle catastali n. 1, 2p, 238, 240, 296, 304, 305 e 336.

In data 12/12/2012, la Ditta aveva presentato istanza di adesione all'Autorizzazione in Via Generale per le emissioni in atmosfera per un allevamento di suini all'ingrasso esistente (di consistenza pari a 1.980 suini), costituito da 3 porcilaie (A-B-F), un ricovero per infermeria (C) e magazzini (G). In seguito ad un primo parere non favorevole del 03/12/2015, per mancanza di documentazione tecnica adeguata, l'adesione all'AVG è stata successivamente accolta con parere favorevole inviato al SUAP competente in data 09/02/2016 (Provvedimento Conclusivo del SUAP del 12/02/2016).

Tuttavia, a seguito dei sopralluoghi effettuati presso l'allevamento, in data 08/01/2016 e 19/01/2016, da personale tecnico del Dipartimento Provinciale ARPA, con verifica del registro di stalla, il numero dei capi allevati è risultato pari a 3.295 (in proposito, dal sopralluogo eseguito dai veterinari dell'ASL CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario è altresì emerso, peraltro, l'utilizzo di strutture di cui era stata indicata altra destinazione d'uso, nello specifico magazzini ed infermerie).

Si tratta, pertanto, di una **“nuova installazione”** ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (sulla base delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, si definisce “installazione esistente”, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, *“una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014”*).

Nel corso dell'iter autorizzativo, il Gestore ha previsto modifiche al ciclo di allevamento che hanno comportato una nuova determinazione della potenzialità dell'installazione, risultata superiore a 3.000 capi suini all'ingrasso di peso maggiore di 30 kg.

Di conseguenza, è stata esperita la fase di Verifica ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., conclusasi con l'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale (Determinazione n. 3584 del 17/08/2017 del Servizio VIA della Provincia di Cuneo), nel rispetto di alcune prescrizioni.

Presso l'installazione viene condotta l'attività di ***allevamento suini da ingrasso***.

Il ciclo di allevamento ha inizio con l'arrivo, scaglionato, dei suinetti del peso di 25-30 kg, che vengono sistemati come segue:

- nelle porcilaie A-B-C: sino al raggiungimento di circa 160 kg;
- nella stalla F: una parte viene adibita al magronaggio di suinetti da 30 a 50 kg ed una parte al finissaggio di suini all'ingrasso da 50 a 160 kg.

L'infermeria occupa il ricovero G.

Il metodo di allevamento previsto è il **“tutto pieno - tutto vuoto”**, per settore. Al termine del ciclo, i suini grassi vengono conferiti al macello, ed i capannoni vengono lavati, disinfettati e

mantenuti vuoti per un periodo medio di 20 giorni all'anno, al fine di ridurre il livello degli agenti patogeni presenti e di limitarne la diffusione. Il lavaggio dei box viene effettuato attraverso l'uso di un'idropulitrice. I cicli di allevamento sono circa 1,8 annui.

Consistenza dell'allevamento

I posti potenziali sono 3.495, di cui 228 posti infermeria; il peso vivo annuale (al lordo del vuoto sanitario e al lordo dell'infermeria) è di 265,24 t.

Nella tabella seguente viene indicato il numero dei posti potenziali in ciascun ricovero di allevamento:

Ricovero	Categoria	n. posti potenziali	pv medio/capo (kg)
A	Suini grassi (30-160 kg)	892	90
B		814	90
C		280	90
F	Magroncelli (30-50 kg)	1.316	40
	Finissaggio suini (51-160 kg)	339	100
G – infermeria	Suini grassi (30-160 kg)	116	90
	Magroncelli (30-50 kg)	112	40
Totale		3.495	

Strutture

L'allevamento è costituito da:

- n. 5 porcilaie (aventi superficie complessiva pari a circa 3.618 m², suddivisa in 187 box);
- strutture per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici (n. 4 vasche circolari esterne e n. 1 vasca rettangolare interrata);
- n. 1 mangimificio e cucina per la preparazione degli alimenti bagnati;
- n. 21 silos per lo stoccaggio dei mangimi;
- aree di transito.

Tecniche di stabulazione

Le stalle A, B e C, le cui dimensioni risultano, rispettivamente, pari a 1.155, 745 e 340 mq, sono utilizzate per l'ingrasso dei suini. I posti potenziali sono pari a 1.986. La stabulazione adottata è PTF con allontanamento dei liquami dalla vasche sottogrigliato con sistema a vacuum. Pertanto, il metodo adottato è in linea con le Migliori Tecniche Disponibili. I liquami vengono convogliati alla vasca esterna in progetto.

Nella porcilaia F, la cui dimensione risulta pari a 1.090 mq, viene effettuato il magronaggio e il finissaggio dei suini. I posti potenziali risultano 1.281. La stabulazione adottata è PTF con fossa sottostante. La fossa, profonda mediamente 50 cm, risulta frazionata in canalizzazioni che velocizzano il deflusso dei liquami verso due canalizzazioni trasversali, al fondo delle quali sono posizionate le saracinesche. Da qui il liquame defluisce nella vasca esterna adiacente al lato lungo del fabbricato.

La stalla G è adibita ad infermeria (superficie 268 mq) per 288 posti per i magroncelli e 116 per suini all'ingrasso. Essa dispone di una fossa sottogrigliato di profondità ridotta, inferiore a 50 cm. La ridotta profondità comporta la necessità tecnica di una frequente rimozione dell'effluente. Ogni stanza dispone di una saracinesca di scarico che consente il rapido deflusso dei liquami presenti.

Le stabulazioni adottate nei ricoveri F e G, di per sé non presentano i requisiti costruttivi delle MTD, ma possono essere accettate in combinazione con ulteriori misure di riduzione. In proposito, il Gestore si è impegnato a:

- svuotare le fosse sotto il pavimento dei ricoveri F e G ogni 10 giorni, mediante l'apertura delle saracinesche di scarico;
- adottare una combinazione di tecniche di gestione nutrizionali tali da ridurre la quantità di azoto nei reflui zootecnici.

Considerato che la fossa è poco profonda (50 cm) e che il Gestore si è impegnato a svuotarla frequentemente ogni 10 giorni mediante saracinesche, tenuto conto dell'adozione di tecniche di gestione nutrizionali tali da ridurre la quantità di azoto nei reflui zootecnici, si ritiene accettabile quanto proposto.

Tabella riassuntiva delle tipologie di stabulazione nei ricoveri di allevamento:

Ricovero	Categoria	Stabulazione	MTD	BAT c
A	Suini grassi (30-160 kg)	PTF + <i>Vacuum System</i>	SI	30.a.1
B				
C				
F	Magroncelli (30-50 kg)	PTF + fossa 50 cm	Allontanamento liquami ogni 10 giorni	30.a.0 (*)
	Finissaggio suini (51-160 kg)			
G - infermeria	Suini grassi (30-160 kg)	PTF + fossa < 50 cm	Allontanamento liquami ogni 10 giorni	30.a.0 (*)
	Magroncelli (30-50 kg)			

(*) Per i ricoveri riferibili alla tecnica 30.a.0, sono stati previsti accorgimenti afferenti la rimozione frequente dei liquami, prevista alla 30.a, e l'utilizzo di tecniche di gestione nutrizionale.

L'azienda mette a disposizione un'asta graduata presso l'allevamento, per mezzo della quale è possibile verificare in ogni momento il livello di riempimento delle fosse sottogrigliato.

Tecniche di alimentazione

L'alimentazione viene somministrata per fasi. Nei ricoveri A-B-C è fornita razionata e viene utilizzato il sistema "a bagnato": il pastone viene preparato all'interno della cucina posizionata nel mangimificio con razioni prestabilite e variabili a seconda della fase di ingrasso dell'animale; un sistema computerizzato dosa le razioni e le distribuisce automaticamente, attraverso un sistema di tubazioni e valvole sotterranee, all'interno dei truogoli dei box dei capannoni. Nei fabbricati F-G invece è fornita "ad libitum" e si utilizza il sistema "in asciutto".

L'acqua viene somministrata attraverso un sistema di abbeveratoi, automatici a succhiotto, posizionati, nei box di ciascun ricovero di allevamento.

Pertanto, le tecniche di alimentazione e il sistema di abbeveratoi, automatici a succhiotto sono annoverati fra le Migliori Tecniche Disponibili.

Spoglie animali

In azienda si riscontra un tasso di mortalità media del 5% e generalmente il titolare dell'azienda effettua varie ispezioni dei reparti più volte al giorno per controllare lo stato di salute degli animali.

Le carcasse sono definite "Materiale specifico a rischio ed alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di una cella frigorifera, che viene svuotata periodicamente da ditta specializzata.

Applicazione delle MTD

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	È in fase di predisposizione il sistema di gestione ambientale interno che analizza prevalentemente le procedure in ambito di: - gestione rifiuti; - gestione aree; - stoccaggi; - verifica di documentazione amministrativa; - formazione del personale
BAT 2: buona gestione - BAT 2a - BAT 2b - BAT 2c - BAT 2d - BAT 2e	SI	2a: nella porcilaia F e G il trasporto degli effluenti alle vasche di stoccaggio è effettuato tramite canalizzazioni che velocizzano il deflusso dei liquami verso canalizzazioni trasversali al fondo delle quali sono posizionate le saracinesche. Da qui il liquame defluisce nella vasca esterna. Il gestore si impegna a svuotare ogni 10 giorni le fosse presenti sotto grigliato. Nelle porcilaie A, B e C è presente pavimento totalmente fessurato con sistema vacuum system. 2b: il personale si impegna a rispettare la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere animale, la gestione degli effluenti zootecnici, la sicurezza sul lavoro, lo spandimento agronomico degli effluenti prodotti, la pianificazione delle attività e delle emergenze, la riparazione e la manutenzione delle attrezzature;

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		<p>2c: È in fase di predisposizione un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti quali l'inquinamento dei corpi idrici;</p> <p>2d: l'azienda effettua un controllo visivo giornaliero per ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature;</p> <p>2e: l'azienda è dotata di una cella frigorifera per stoccare gli animali morti al fine di prevenire o ridurre le emissioni</p>
BAT 3: gestione alimentare per ridurre azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca - BAT 3a - BAT 3b - BAT 3c - BAT 3d	SI	<p>3a: L'azienda utilizza mangimi a ridotto contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N-equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili; kg N escreto/posto animale/anno per suino ingrasso: 12,88.</p> <p>3b: l'azienda adotta un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione;</p> <p>3c: L'azienda utilizza nuclei con aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza;</p> <p>3d: l'azienda non utilizza additivi nei mangimi per la riduzione dell'azoto totale escreto.</p>
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 4a - BAT 4b - BAT 4c	SI	<p>4a: l'azienda adotta un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione;</p> <p>4b: l'azienda utilizza additivi alimentari autorizzati nei mangimi (fitasi) che riducono il fosforo totale escreto. kg P₂O₅ escreto/posto animale/anno per suino ingrasso: 3,1446;</p> <p>4c: l'azienda non introduce additivi inorganici per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.</p>

Prescrizioni gestionali e per le attività produttive

- 1) L'impianto può essere utilizzato per l'**allevamento intensivo di suini da ingrasso**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a **3.495 posti**, al lordo dei capi in infermeria, con particolare riferimento ai posti magroni e suini da ingrasso riportati nel paragrafo "*Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo*";
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando, in particolare, le **Migliori Tecniche Disponibili dichiarate in sede di istanza**;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente

- impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento; in particolare:
 - 6.1. l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nei limiti della consistenza potenziale di cui al paragrafo "*Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo*". La consistenza suddetta deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
 - 6.2. presso i ricoveri denominati "F" e "G-infermeria", laddove non è presente *Vacuum System*, deve essere possibile verificare – in ogni momento – il livello di riempimento delle fosse sottogrigliato, ed i liquami devono essere allontanati ogni 10 giorni;
 - 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
 - 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
 - 9) la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
 - 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria; a tal fine, **presso l'accesso all'installazione deve essere indicato un recapito telefonico di reperibilità**;
 - 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
 - 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;

- 13) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

PRODUZIONE E GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI

Considerando la consistenza potenziale, pari a 3.495 capi suini, al lordo dei capi in infermeria, la produzione annuale di liquami suini dell'installazione IPPC è pari a circa 10.213 m³, comprensivi delle acque meteoriche (399 mc) intercettate dalle strutture di stoccaggio scoperte.

Nella tabella che segue vengono indicate le strutture di stoccaggio a disposizione della Ditta:

Descrizione	Volume utile (al netto del franco di sicurezza pari a 10 cm)
Vasca Q	1.337
Vasca M	1.462
Vasca E	1.908
Vasca rettangolare F	68
Vasca N	1.350
Totale	6.126

La volumetria complessiva, pari a 6.126 m³, è sufficiente a garantire uno stoccaggio di almeno 180 giorni degli effluenti zootecnici potenzialmente prodotti dall'installazione IPPC.

Al fine di valorizzare le caratteristiche fertilizzanti del liquame prodotto dall'allevamento e ridurre l'acquisto di concimi chimici di sintesi, l'Azienda destina gli effluenti zootecnici prodotti nell'installazione ad operazioni di **utilizzo agronomico su terreni in propria disponibilità** (terreni in proprietà, affitto ed asservimento).

Dall'Anagrafe agricola unica del Piemonte, nell'ambito della comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., si possono rilevare i seguenti dati:

- il numero dei capi allevati;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente e il contenuto di azoto;
- l'elenco dei terreni a disposizione dell'azienda.

Tecniche di stoccaggio degli effluenti zootecnici

I liquami prodotti dagli animali ricadono nelle fosse al di sotto dei pavimenti fessurati dei ricoveri e vengono convogliati nelle vasche di stoccaggio esterne.

Con le integrazioni trasmesse in data 04/06/2018, il Gestore ha dapprima dichiarato l'adozione di una copertura in crosta naturale o argilla espansa per tutte le vasche fuori terra. In seguito alla Conferenza di Servizi conclusiva del 18/09/2018, con le ulteriori integrazioni inviate in data 07/11/2018 e 06/02/2019, il Gestore ha previsto le seguenti coperture:

Descrizione	Copertura
Vasca Q	Crosta
Vasca M	Copertura flessibile in telo plastico, che il Gestore si riserva di rimuovere in relazione a fenomeni nevosi, dal momento che il telo non è tecnicamente garantito per il carico di neve
Vasca E	
Vasca rettangolare F	Soletta di cemento
Vasca N	Ordinariamente vuota - il Gestore dichiara che la produzione aziendale di liquami non è sufficiente. Al momento, tale vasca non viene coperta

A tale proposito:

- per la vasca pre-esistente "Q" si prende atto dell'esistenza di una copertura in crosta, come risulta dalla documentazione fotografica allegata. Nel merito, il Gestore ha precisato che il prelievo dei liquami per l'uso agronomico avviene a partire da questa vasca ordinariamente per due periodi all'anno, con miscelazione solo in occasione dei prelievi. In tali circostanza, la crosta viene rimossa per consentire l'omogeneizzazione dell'effluente, ma la stessa si riforma entro le 24 ore dal termine della miscelazione;
- per le vasche pre-esistenti "M" ed "E", il Gestore si è riservato di rimuovere la copertura con telo nel periodo in cui sono probabili fenomeni nevosi, con previsioni di neve entro i 15 giorni successivi. Nel merito, si reputa necessario ricondurre la proposta del Gestore ad un riferimento certo ed attendibile, oltre che univoco e referenziato. Si ritiene pertanto di prescrivere che il telo possa essere rimosso unicamente in presenza di previsioni di neve riportate sul servizio "Vigilanza meteo" dell'ARPA Piemonte, alla pagina: <http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/rischi/pericoli-meteo/neve/neve.html>, che riporta le previsioni di neve a 3 giorni riferite ad aree geografiche chiaramente individuate. Nello specifico, deve essere considerata la previsione di neve nella "Zona di allerta M", nella quale ricade il Comune di Cavallermaggiore. Esaurite le precipitazioni nevose, in assenza di ulteriori previsioni di neve sul servizio meteorologico suddetto, il telo deve essere riposizionato;
- si stabilisce inoltre che, all'insorgere della necessità di utilizzare la vasca "N", la stessa dovrà essere provvista di una copertura almeno equivalente a quella adottata per le vasche "M" ed "E".

Tecniche di spandimento degli effluenti zootecnici

I liquami verranno distribuiti con carro botte dotato di sistema di **spandimento in bande a raso, con incorporazione immediata mediante erpicatura a dischi.**

Alla luce del ricorso, per la fase di spandimento dei liquami, all'utilizzo di superfici agrarie in asservimento in misura superiore ai terreni in conduzione diretta, nonché in relazione alla presenza - presso l'installazione - di tecniche di stabulazione a bassa efficacia e, contemporaneamente, di tecniche di stoccaggio a bassa o media efficacia di contenimento delle emissioni in atmosfera, nel corso del procedimento istruttorio è stato chiesto alla Ditta di assicurare il tracciamento delle distribuzioni e degli interramenti dei liquami, mediante opportuni sistemi GPS, da descrivere ed individuare in funzione delle specifiche caratteristiche dei sistemi di distribuzione in dotazione aziendale.

In seguito alla Conferenza di Servizi conclusiva del 18/09/2018, con le ulteriori integrazioni inviate in data 07/11/2018, il Gestore ha dichiarato di aver approfondito l'applicabilità del sistema di rilevazione GPS, ritenendola di complessa applicazione sui mezzi aziendali, proponendo, in alternativa, di adottare una metodologia già utilizzata dalla Regione Piemonte per il monitoraggio dell'interramento immediato dei liquami nell'ambito del PSR 2014-2020 –

Misura 10.1.5 (il metodo prevede la comunicazione preventiva del periodo di utilizzo agronomico). In particolare, dal momento che la Ditta effettua ordinariamente la distribuzione in 2 periodi dell'anno, cioè prima delle arature primaverili ed autunnali, il Gestore ha proposto la trasmissione annua di circa 2 comunicazioni contenenti l'elenco dei terreni destinati ad uso agronomico, cui verrà abbinato un report fotografico a cadenza annuale con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione) da inserire in una relazione agronomica descrittiva dell'attività svolta nell'anno precedente.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 14: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido	N.A.	L'azienda non produce effluenti solidi
BAT 15: prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque	N.A.	L'azienda non produce effluenti solidi
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame - BAT 16a - BAT 16b	SI	<p>16a: Viene minimizzato il rimescolamento del liquame, effettuato solo in fase di prelievo per uso agronomico;</p> <p>16b:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La vasca Q è coperta con <u>crosta</u> (della quale è stata fornita documentazione fotografica al 19/09/2018). - Le vasche M ed E sono dotate di copertura flessibile in <u>telo plastico</u>, che il Gestore potrà rimuovere unicamente in relazione a fenomeni nevosi (Cfr. apposita prescrizione). - La vasca rettangolare F è coperta con <u>soletta di cemento</u>. - La "nuova" vasca N è stata predisposta per l'eventuale posa di un palo centrale ed ordinariamente viene mantenuta vuota, in quanto il Gestore dichiara che la produzione aziendale di liquami non è sufficiente; al momento, detta vasca non viene coperta (Cfr. apposita prescrizione).
BAT 17: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da un lagone	N.A.	Non sono presenti lagoni
BAT 18: prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivante dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da	SI	<p>18a: i depositi di stoccaggio resistono alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche;</p> <p>18b: le vasche hanno una capacità sufficiente per conservare il liquame anche durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
un lagone - BAT 18a - BAT 18b		
BAT 19: ridurre le emissioni nell'aria e nell'acqua se si applica il trattamento in loco degli effluenti	N.A.	L'azienda non effettua trattamenti sugli effluenti zootecnici.
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 20a - BAT 20c - BAT 20e - BAT 20f	SI	20a: l'utilizzo agronomico degli effluenti è effettuato in relazione alle condizioni agronomiche; 20c: Rispetto dei divieti di spandimento su terreni impregnati d'acqua e rispetta il calendario di divieto aggiornato annualmente dalla Regione Piemonte; 20e: l'azienda sincronizza lo spandimento del liquame con la domanda di nutrienti delle colture; 20f: l'azienda controlla i campi da trattare a intervalli regolari per identificare segni di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniacca provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 21b	SI	21b: Spandimento a raso in strisce. Il contenuto di sostanza secca del liquame non supera il 10%
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	SI	Lo spandimento del liquame viene effettuato tramite un carro botte aziendale dotato di interratore a dischi (BAT 21c – iniezione superficiale a solchi aperti). Pertanto, l'interramento è immediato.
BAT 30: ridurre le emissioni in ammoniacca nell'aria provenienti da ciascun ricovero per suini - BAT 30a - BAT 30b - BAT 30c - BAT 30d - BAT 30e - BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniacca provenienti da ciascun ricovero per suini.	SI	30a: utilizzo in azienda di sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame con pavimento totalmente fessurato per le stalle A, B e C. Per le stalle F e G rimozione del liquame ogni 10 giorni. 30b, c, d, e: non applicate in virtù dell'applicazione della Bat 30a. BAT-AEL: la Ditta garantisce il rispetto del valore di emissione di kgNH ₃ /posto animale/anno pari a 3,6 per i ricoveri F e G e 2,6 per i ricoveri A, B e C, ma non riporta il dettaglio del calcolo.

Prescrizioni tecniche per la gestione e l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici

- 1) la vasca pre-esistente denominata "Q" deve essere sempre provvista di una crosta di copertura estesa sull'intera superficie del liquame. Le operazioni di prelievo dei liquami presso detta vasca devono essere condotte in modo da mantenere la stabilità del crostone di copertura. Nel caso di rimozione della crosta di copertura per necessità di omogeneizzazione dell'effluente, la condizione di copertura dell'intera superficie del liquame deve essere ripristinata entro e non oltre 24 ore;
- 2) le vasche pre-esistenti "M" ed "E" devono essere sempre provviste di telo plastico di copertura della superficie libera del liquame. Detto telo di copertura può essere rimosso unicamente in presenza di previsioni di neve riportate sul servizio "Vigilanza meteo" dell'ARPA Piemonte, alla pagina: <http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/rischi/pericoli-meteo/neve/neve.html> - nello specifico, deve essere considerata la previsione di neve nella "Zona di allerta M", in cui ricade il Comune di Cavallermaggiore. Esaurite le precipitazioni nevose, in assenza di ulteriori previsioni di neve sul servizio meteorologico sopra riportato, il telo deve essere riposizionato;
- 3) nel caso in cui la nuova vasca di stoccaggio fuori terra, denominata "N", venga utilizzata per il contenimento dei liquami prodotti nell'installazione, dovrà essere provvista di un sistema di copertura almeno equivalente a quello sopra descritto per le vasche denominate "M" ed "E";
- 4) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
- 5) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
- 6) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere tassativamente effettuata per mezzo di un sistema MTD, con interramento immediato**. Le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo; anche nel caso di terreni in asservimento ovvero operazioni effettuate da conto-terzisti, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interramento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;
- 7) **almeno 2 volte all'anno** (in primavera ed in autunno), il Gestore deve trasmettere alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo una comunicazione contenente l'elenco dei terreni destinati alle operazioni di utilizzo agronomico, nella campagna in questione;
- 8) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

PRODUZIONE ED UTILIZZO DELL'ENERGIA

Energia elettrica

L'azienda non produce energia elettrica che, pertanto, è acquistata dalla rete. Non sono presenti generatori di emergenza. L'energia elettrica viene utilizzata per l'illuminazione dei locali, per il funzionamento del *Vacuum System*, del mangimificio, per il sistema automatico di apertura e chiusura delle finestre.

Energia termica

I capannoni di allevamento non sono riscaldati. La coibentazione delle stalle è così descritta:

- stalle A, B e C, pareti e tetto coibentati con polistirolo;
- stalla F: tetto realizzato con doppio pannello e coibentazione interna, pareti in blocchetti di cemento forati che consentono la presenza di un'intercapedine di aria;
- stalla G: pareti in doppia muratura con intercapedine, tetto realizzato in travi e coibentazione garantita dal vecchio fienile posto al di sopra della stalla.

Il gasolio viene utilizzato per il funzionamento delle trattrici agricole per le pratiche agronomiche. Il consumo dichiarato è pari a 15.000 l/a. Il medesimo è stoccato in cisterna fuori terra con tettoia di copertura e bacino di contenimento.

Consumi complessivi

Si riassumono, nella tabella che segue, i consumi energetici dichiarati:

	Energia elettrica	Energia termica per riscaldamento
Consumi annui	≈ 105,75 MWh	I capannoni di allevamento non vengono riscaldati
Consumi specifici	≈ 82,89 Wh/capo/giorno	

Il consumo elettrico specifico risulta in linea con quelli riportati nel D.M. 29/01/2007 e nel Bref 2017.

Applicazione delle MTD

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 8: uso efficiente	SI	8a: non vi sono impianti di riscaldamento e/o

dell'energia BAT 8a BAT 8b BAT 8c BAT 8d BAT 8e BAT 8f BAT 8g BAT 8h		raffreddamento all'interno delle stalle. 8b: non è presente la ventilazione forzata. 8c: i capannoni sono isolati termicamente. 8d: il sistema di illuminazione del locali è costituito da lampade al neon. Le lampade sono state sostituite negli ultimi 5 anni 8e, f: non applicate. 8g: non applicabile. 8h: utilizzo di ventilazione naturale.
--	--	--

Prescrizioni specifiche per l'energia

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, il Comune di Cavallermaggiore è inserito nella zona di pianura, secondo le disposizioni della D.G.R. n. 41-855 del 29 Dicembre 2014 e sulla base della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882 non è equiparato ai comuni in "Zona di Piano" ai sensi della legge regionale n. 43/2000.

Dall'impianto si originano esclusivamente emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniacca, metano e polveri derivanti dalla fase di stabulazione, stoccaggio e spandimento.

In tutti i capannoni la ventilazione è **naturale**, con ingresso dell'aria dalle finestre laterali ed uscita dai cupolini posti sul tetto dei capannoni. È presente un sistema di regolazione automatizzata per l'apertura e chiusura delle finestre.

Il lavaggio e la disinfezione dei locali di stabulazione avviene con idropulitrice ad alta pressione. Al momento la Ditta utilizza un prodotto disinfettante contenente glutaraldeide, del quale ha già previsto la sostituzione. Si ritiene, in proposito, di prescrivere l'utilizzo di un prodotto privo di aldeidi.

Le emissioni derivanti dall'allevamento sono state stimate utilizzando il programma di calcolo del C.R.P.A. effettuando un confronto con il sistema di riferimento, considerando una potenzialità dell'allevamento pari a **3.495 capi di suini all'ingrasso**. Le stime sono riassunte nelle tabelle seguenti:

SISTEMA DI RIFERIMENTO

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOT. (t/a)
NH ₃	9,0	8,0	-	11,5	28,5
CH ₄	0,3	56,7	-	-	57,0

SITUAZIONE AZIENDALE

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOT. (t/a)
NH ₃	5,8	1,4	-	5,3	12,5
CH ₄	0,3	46,9	-	-	47,2

La riduzione stimata rispetto al sistema di riferimento è del 56% circa di ammoniaca e del 17% circa di metano.

Presso l'allevamento è presente un mangimificio aziendale strutturato come segue:

- sono presenti 12 silos di capacità pari a 90-100 q ciascuno, per lo stoccaggio delle materie prime e del mangime finito, 3 silos esterni di capacità pari a 150 q ciascuno, per lo stoccaggio di soia e crusca, 2 silos esterni da 1000 q ciascuno per lo stoccaggio di mais e orzo e 2 silos esterni da 9000 q ciascuno per lo stoccaggio del pastone di mais. I silos sono provvisti di botole normalmente chiuse, aperte solo in occasione del carico;
- il mulino, di capacità oraria di macinazione pari a 20 q/h, è situato in locale chiuso e provvisto di filtri a manica per l'abbattimento delle polveri. L'emissione è reimpressa in ambiente di lavoro;
- i trasporti delle materie prime verso il mulino e delle farine verso i silos sono effettuati pneumaticamente in tubazioni chiuse. L'aria esausta è inviata al filtro a maniche a servizio del mulino. Non vi sono invece trasporti pneumatici di mangime, che viene caricato sui camion per caduta;
- la fossa interrata di scarico cereali dispone di una copertura metallica che viene rimossa nel momento del carico. La profondità della fossa consente di limitare la diffusione delle polveri. Le granaglie vengono spostate ai silos esterni tramite tubazione chiusa con una catenaria a tazzette non pneumatica.

Non è presente alcun impianto di essiccazione, né un miscelatore.

Applicazione delle MTD

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11a - BAT 11b - BAT 11c	SI	11a: Nei ricoveri A-B-C l'alimentazione è razionata e viene utilizzato il sistema "a bagnato", negli altri ricoveri è fornita "ad libitum" e viene utilizzato il sistema "in asciutto". Non è presente lettiera né sistema di ventilazione forzata. 11b: non applicata 11c: è in progetto la realizzazione di una barriera vegetale sui lati nord, est e ovest del sito.
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di	SI	12: L'azienda non ha mai avuto segnalazioni di odori molesti da parte di ricettori limitrofi.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
odori mediante un piano di gestione degli odori		Si segnala che l'abitazione più prossima all'allevamento è stata recentemente acquistata dalla Ditta.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13c - BAT 13d - BAT 13e - BAT 13f - BAT 13g	SI	13a: il principale recettore è un'abitazione sul lato ovest lungo la strada di accesso: la Ditta ha recentemente firmato il compromesso di acquisto della stessa; 13b: l'azienda applica tecniche di rapida rimozione degli effluenti dalle strutture di stabulazione e stocca i liquami in vasche esterne coperte. Resta scoperta unicamente la vasca N, in quanto non utilizzata; 13c: l'aria esausta esce dai ricoveri tramite cupolini posti oltre l'altezza del tetto; i ricoveri sono altresì posizionati sul lato opposto rispetto ai recettori sensibili; 13d: non applicabile; 13e: le vasche di stoccaggio dei liquami sono coperte e il rimescolamento avviene nella sola vasca "Q", adibita al prelievo dei liquami da avviare all'uso agronomico; 13f: non sono in progetto sistemi di trattamento dei liquami; 13g: lo spandimento degli effluenti avviene con sistema a bande rasoterra ed incorporazione entro 4 ore.
BAT 23: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	BAT 23: la ditta ha effettuato il calcolo dell'emissione di ammoniaca nella configurazione aziendale, utilizzando l'applicativo del C.R.P.A.. Rispetto al sistema di riferimento, stima una riduzione delle emissioni del 56%.

Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera

- 1) Il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli enti competenti;
- 4) la barriera vegetale sui lati nord, est e ovest del sito dovrà essere conservata in buono stato di manutenzione;
- 5) per la disinfezione delle porcilaie devono essere utilizzati prodotti privi di aldeidi.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: MARCHISONE Angelo – CAVALLERMAGGIORE					
FRONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE	
D1-D5	CAPANNONI A,B,C,F DI ALLEVAMENTO SUINI ALL'INGRASSO CAPANNONE G AD USO INFERMERIA (cupolini/finestrature/portoni)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	Ricoveri A,B,C: PTF+ VACUUM SYSTEM Ricoveri F,G: PTF + FOSSA RIDOTTA (50 cm) – ALLONTANAMENTO EFFLUENTI OGNI 10 GG ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE DISINFEZIONE CON PRODOTTI PRIVI DI ALDEIDI	
D6	VASCA Q STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA CON CROSTA NATURALE MOVIMENTAZIONE LIQUAME A BASSA PRESSIONE, AL DI SOTTO DEL PELO LIBERO, RIMESCOLAMENTO LIMITATO ALLA FASE DI PRELIEVO	
D7	VASCA RETTANGOLARE F STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA CON SOLETTA IN C.A.	
D8-D9	VASCHE M, E STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA FLESSIBILE IN TELO PLASTICO	
D10	VASCA N STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	VASCA NORMALMENTE VUOTA; SE UTILIZZATA, COPERTA COME M E E	

STABILIMENTO: MARCHISONE Angelo – CAVALLERMAGGIORE

FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D11	MANGIMIFICIO (movimentazione materie prime e mangime, silos di stoccaggio, mulino)	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	<p>SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME E MANGIMI PROVVISI DI BOTOLE NORMALMENTE CHIUSE, APERTE SOLO IN OCCASIONE DEL CARICO</p> <p>MULINO POSTO IN LOCALE CHIUSO E PROVVISIO DI FILTRI A MANICA, CON REIMMISSIONE IN AMBIENTE DI LAVORO ARIA ESAUSTA DERIVANTE DAI TRASPORTI PNEUMATICI INVIATA AL FILTRO A MANICHE A SERVIZIO DEL MULINO</p> <p>FOSSA INTERRATA DI SCARICO CEREALI PROFONDA. MOVIMENTAZIONE DA FOSSA A SILOS ESTERNI TRAMITE TUBAZIONE CHIUSA</p>
D12	SPANDIMENTO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃	BARRA RASOTERRA + INTERRAMENTO IMMEDIATO CON ERPICE A DISCHI
C1	SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO	SFIATO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALLEGATO IV, PARTE I)	

UTILIZZO DELL'ACQUA; EMISSIONI IN ACQUA, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E NEL SUOLO

Approvvigionamenti idrici

Per l'approvvigionamento idrico viene utilizzato un pozzo aziendale (Pratica n. CNP16402) per il quale, in data 10/10/2016, il Gestore ha presentato domanda per ottenere la concessione ad uso zootecnico.

L'acqua del pozzo viene utilizzata in azienda per l'alimentazione dei suini, i lavaggi e gli usi domestici.

Il consumo idrico medio stimato complessivamente per l'intero stabilimento è pari a **16.000 mc/anno**.

Le eventuali perdite di acqua dal sistema di distribuzione all'interno dei ricoveri vengono monitorate giornalmente dall'addetto che identifica e provvede a riparare eventuali perdite.

Al termine di ogni ciclo di ingrasso i locali vengono svuotati, lavati con idropulitrice ad alta pressione e disinfettati.

Scarichi idrici

Presso l'allevamento non è attuato né previsto alcun trattamento delle deiezioni animali, che sono avviate ad utilizzo agronomico.

Non sono pertanto presenti scarichi di acque reflue industriali. Le acque reflue derivanti dai lavaggi dei locali di stabulazione sono gestite unitamente alle deiezioni animali (liquami).

Presso il fabbricato H sono presenti locali servizi igienici e vengono prodotte **acque reflue domestiche**, avviate a trattamento in vasca sgrassatrice (acque grigie) e fossa Imhoff (acque nere), con scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea di subirrigazione.

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, la documentazione trasmessa comprende il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche, di cui al D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i., completo di Disciplinare.

In proposito, il Gestore evidenzia quanto segue:

- sulle aree scoperte impermeabilizzate non viene effettuato lo stoccaggio temporaneo di alcun tipo di rifiuto o di sostanza pericolosa e, pertanto, non sono individuabili aree scolanti;
- le acque piovane ricadenti sulle aree impermeabilizzate, grazie ad idonea pendenza, hanno come destinazione il suolo circostante;
- le superfici scoperte non impermeabilizzate sono costituite da aree di manovra;
- il carico/scarico degli animali nei diversi ricoveri avviene tramite l'utilizzo di corridoi metallici interposti tra le porcilaie ed il mezzo di trasporto; non sono presenti camminamenti esterni scoperti per gli animali;
- il serbatoio di stoccaggio del gasolio è provvisto di tettoia e di bacino di contenimento;
- i rifiuti vengono stoccati in appositi contenitori e tenuti in un locale chiuso.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Gli scarichi connessi con l'attività dell'azienda sono i seguenti:

N° totale punti di scarico finale – 1

N° Scarico finale ²	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Impianti / fasi di trattamento	Modalità di scarico ³	Portata media di scarico (mc/anno)	Ubicazione scarico	Recettore ⁴	Sistema di scarico	Limiti di emissione
S1 Cod. scarico: CN0000501	Acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici annessi all'allevamento	Per le acque nere: fossa Imhoff Per le acque grigie: vasca sgrassatrice Per tutte le acque reflue: fossa chiarificatrice	Discontinuo	73 (dato stimato)	Comune di Cavallermaggiore Fraz. Madonna del Pilone, 69 Foglio 57 Particella n. 367	SSU	Trincea di sub-irrigazione	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate (*). Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977. (* ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 101, c.7, lett. e) e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 14, c.3

² Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

³ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁴ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Prescrizioni specifiche per l'utilizzo dell'acqua

1. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
2. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento;
3. deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate per l'attività IPPC, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
4. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
5. è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
6. è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
7. deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, sistemi di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);
8. è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
9. deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
10. nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
11. si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Prescrizioni specifiche per il Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima pioggia e lavaggio aree esterne

1. il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto, così come descritto nella documentazione presentata;
2. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
3. devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;

4. deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
5. le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
6. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
7. é fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

EMISSIONI SONORE

Il Piano di Classificazione Acustica Comunale inserisce l'area dell'allevamento in classe III, "Area di tipo misto", così come i ricettori circostanti. Il ricettore più prossimo è una civile abitazione posta sul lato ovest, che dista comunque più di 50 m.

La Ditta ha allegato una valutazione d'impatto acustico, a partire da misure fonometriche effettuate presso l'allevamento. Sono stati valutati i livelli di emissione ed immissione, nonché i differenziali diurno e notturno presso il ricettore di cui sopra, che risulterebbero rispettati.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 9: prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	SI	Bat 9: la Ditta ha presentato la valutazione previsionale di impatto acustico da cui non emergono criticità.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche - BAT 10a - BAT 10b - BAT 10c - BAT 10d - BAT 10e	SI	Bat 10a: il principale recettore è un'abitazione sul lato ovest lungo la strada di accesso: la Ditta ha recentemente firmato il compromesso di acquisto della stessa Bat 10b: i silos per lo stoccaggio dei mangimi ed il mangimificio stesso sono posizionati sul lato cortile per consentire un agevole caricamento da parte dei mezzi e minimizzare il transito degli stessi in azienda.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- BAT 10f		<p>Bat 10c: è pratica ordinaria dell'azienda distribuire il mangime a porte chiuse per limitare il diffondersi dei grugniti; il mangime viene altresì distribuito in coclee piene in orario diurno. La Ditta segnala inoltre che non vi sono aree raschiate</p> <p>Bat 10d: il sito pratica l'alimentazione ad libitum per i ricoveri F e G. E' presente la ventilazione naturale in tutti i capannoni.</p> <p>Bat 10e: il mulino aziendale è posto all'interno di un locale insonorizzato.</p> <p>Bat 10f: è in progetto la realizzazione di una barriera vegetale sui lati nord, est e ovest del sito</p>

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

I valori limite di emissione ed immissione assoluti e differenziali previsti dalla normativa sono riportati nelle seguenti tabelle A, B e C.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Cavallermaggiore (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2004) e sue eventuali varianti.

Tabella A: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella B: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella C: valori limite differenziali di immissione

TEMPI DI RIFERIMENTO	
diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
5 dB	3 dB

Prescrizioni specifiche per le emissioni sonore

- 2) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
- 3) la barriera vegetale sui lati nord, est e ovest del sito dovrà essere conservata in buono stato di manutenzione.

PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti nell'azienda, la Ditta dichiara di rispettare i disposti dell'art. 183, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., concernente il deposito temporaneo.

I rifiuti pericolosi prodotti sono riconducibili all'attività di allevamento, di coltivazione erbacea e di manutenzione dei macchinari e delle trattrici aziendali.

I rifiuti vengono stoccati in appositi contenitori e tenuti in un locale chiuso.

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado compreso tra "medio" ed "elevato" (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del

Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005.).

Non sono presenti contenitori di stoccaggio interrati ad eccezione delle fosse adibite allo stoccaggio del liquame.

La cisterna di stoccaggio del gasolio è fuori terra ed è provvista di bacino di contenimento.

L'impianto non è soggetto ai disposti del D.lgs. n. 105/2015 e s.m.i. relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

In merito alla relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera *v-bis* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46 (circa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito sul quale insiste l'installazione, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti), unitamente alle integrazioni inviate dal SUAP in data 22/11/2016, il Gestore ha trasmesso il documento datato 07/10/2016, nel quale ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014.

In esito alle valutazioni sviluppate, il Gestore ha ritenuto che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Autorizzazione Integrata Ambientale
Rilascio

MARCHISONE Angelo – Cavallermaggiore, Fraz. Madonna del Pilone, 69

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

PREMESSA	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del Gestore)	3
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del Gestore)	4
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del Gestore)	5
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del Gestore)	6
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del Gestore)	7
RIFIUTI (controlli a carico del Gestore)	7
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del Gestore)	8
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del Gestore)	9
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	9

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del Gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero di capi prodotti suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Per capi prodotti si intende il numero di capi che hanno terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Presenza media di capi suddivisi per categoria	Misura diretta	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.. (segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del Gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-	Riepilogo annuale	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del Gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC	-	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro delle fertilizzazioni, dedicato allo scopo, delle quantità degli appezzamenti sui quali sono distribuiti gli effluenti zootecnici	-	30 giorni dall'effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico	Registrazione delle fertilizzazioni ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.
Tecnica di distribuzione ed interrimento	-	-	Redazione di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente, <u>sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento</u> , corredata di report fotografico a cadenza annuale con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione)		Annuale	Documentazione da inserire nella relazione annuale di monitoraggioP

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del Gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Letture contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Consumo di gasolio	Misura diretta discontinua	litri o mc	-	-	Riepilogo consumi: annuale	
Consumi specifici di energia	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	Come da D.M. 29/01/2007 e/o Bref 2017	-	-	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del Gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Letture contatori	Allacciamento acquedotto Mandata pozzo	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo Controllo visivo pressione di erogazione agli abbeveratoi	Sistemi di distribuzione dell'acqua Abbeveratoi	Giornaliera Mensile	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	Come da D.M. 29/01/2007 e/o Bref 2017	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

RIFIUTI (controlli a carico del Gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Rifiuti prodotti nell'installazione	Misura diretta discontinua	Kg e/o m ³	-	Rifiuti prodotti	Riepilogo: annuale	Quantitativo di rifiuti prodotti per ogni codice C.E.R. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del Gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione	kg	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-	Riepilogo annuale A decorrere almeno dall'annualità 2021	In quanto discendente dall'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i> , il monitoraggio deve essere effettuato <u>a decorrere almeno dal 01/01/2021.</u> Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali oppure Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del Gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione	kg	Cfr. BAT Conclusions	-	Riepilogo annuale A decorre almeno dall'annualità 2021	In quanto discendente dall'applicazione delle BAT Conclusions, il monitoraggio deve essere effettuato <u>a decorrere almeno dal 01/01/2021.</u> Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29-decies, comma 11-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.